



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 26/11/2018

**Ricorso dell'atleta FABRELLO SOFIA GIORGIA per lo scioglimento del vincolo dalla Società PADOVA VOLLEY PROJECT SSDRL (Cod. Fipav 06.024.0339)**

**La Commissione Tesseramento composta da:**

<b>Sig. Pietro Bianzale</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>Avv. Andrea Canzian</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Silvia Ruffato</b>	<b>(Assistente)</b>
<b>Avv. Diego Bucci</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Sig.ra Linda Fulciniti</b>	<b>(Segretaria)</b>

\*\*\*\*\*

**Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Fabrello Sofia Giorgia, esaminata la documentazione allegata al medesimo,**

**PREMESSO CHE**

- Con lettera inviata tramite PEC del 12.10.2018, regolarmente ricevuta, l'Atleta Fabrello Sofia Giorgia chiedeva, in via amichevole, alla Società Padova Volley Project SSDRL il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, motivato in relazione: a) mancata convocazione per l'annata agonistica in corso; b) mancato interesse per la visita medico sportiva scaduta il 18.09.2018; c) mancata partecipazione ad attività federale con squadra under 16 e/o 1<sup>a</sup> divisione; d) incompatibilità ambientale.
- La società Padova Volley Project SSDRL non riscontrava tale richiesta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 30.10.2018, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 03 del 26/11/2018**

- La Società si costituiva con propria memoria a mezzo PEC del 09.11.2018, contestando le richieste dell'Atleta e chiedendo il rigetto del ricorso o, in via subordinata, l'accoglimento della richiesta di svincolo previa corresponsione di equo indennizzo.
- In data 21.11.2018 si teneva la riunione dinnanzi la presente Commissione, dove, sentiti il genitore dell'Atleta, sig. Paolo Fabrello, e la sig.ra Cristina Fantin, dirigente del Sodalizio, giusta delega in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non è fondato e, pertanto, viene rigettato.

In relazione al primo motivo di doglianza, la dirigente del Sodalizio ha rappresentato che le convocazioni alle Atlete sono avvenute tramite messaggio "*Whatsapp*", inviato alle stesse in data 16.08.2018, esibendo altresì la prova dell'avvenuto ricevimento anche da parte dell'Atleta e del padre della medesima.

Sul punto, invero, si precisa che il mezzo utilizzato dal Sodalizio per effettuare le comunicazioni alle proprie Atlete non è sottoposto ad obblighi di forma ed è rimesso, pertanto, alla discrezionalità del Sodalizio, come già precisato da questa Commissione in precedenti decisioni.

Oltre a ciò, in sede di istruttoria è emerso che il messaggio contenente la convocazione per l'inizio della preparazione è stato inviato all'Atleta ed al padre della stessa, nonché letto da entrambi, come da prova di ricezione "*Whatsapp*" (spunta azzurra), pure esibita.

Il Sodalizio peraltro, come emerso in istruttoria, ha utilizzato tale strumento di comunicazione anche nella precedente stagione agonistica, pertanto esso va considerato quale mezzo consolidato di comunicazione tra il Sodalizio e le Atlete.

Si rileva, inoltre, che la stessa parte ricorrente, in udienza, ha esibito stampa di conversazione a mezzo "*Whatsapp*", depositata in atti, segnatamente della propria volontà di non continuare gli allenamenti, nel mese di maggio 2018, come poi è avvenuto.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 03 del 26/11/2018**

In tal modo, di fatto, la parte ricorrente riconosce l'efficacia di tale mezzo di comunicazione nelle relazioni ordinarie tra Sodalizio ed Atlete.

Quanto al secondo motivo di doglianza, inerente la mancata richiesta di rinnovo del certificato medico per la stagione agonistica in corso, si specifica quanto segue:

1- alla data di rinnovo del tesseramento dell'Atleta (22.08.2018) il certificato medico risultava essere ancora in corso di validità, come pure affermato da parte ricorrente;

2- alla scadenza, non essendosi presentata agli allenamenti, l'Atleta non ha dato la possibilità alla Società di comunicare l'intervenuta scadenza del certificato e di sollecitarne il rinnovo, che peraltro risulta essere stato eseguito dalla parte stessa, per espressa affermazione in sede istruttoria del genitore dell'Atleta.

In relazione al terzo motivo di ricorso, la Società ha evidenziato di partecipare ad un campionato under 18 ed un campionato di Serie C, in cui la giocatrice potrebbe essere proficuamente utilizzata, in vista di una sua maggiore crescita sportiva.

Con riguardo, infine, all'ultimo motivo di doglianza, avente ad oggetto l'asserita incompatibilità ambientale, premesso che nessuna prova certa ed obiettiva è stata prodotta dalla ricorrente in merito ai dedotti fatti e/o comportamenti antieducativi e/o offensivi posti in essere dagli allenatori nei suoi confronti e che, considerata l'assenza dell'Atleta alla riunione odierna, non vi è nemmeno contezza del fatto che tali espressioni siano state, in concreto, proferite all'Atleta medesima, non si ritiene raggiunto un sufficiente ed obiettivo riscontro probatorio in merito.

**P.Q.M.**

la Commissione rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone di trattenere la tassa versata da parte ricorrente e di restituire quella versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 26/11/2018

f.to la Segretaria  
Linda Fulciniti

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale